

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

Newsletter di www.studiolegalealessio.it
a cura di **Avv. Ileana Alesso** e di **Avv. Maurizia Borea**

A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,
Dott.ssa Chiarina Urbano, Avv. Elisabetta Silva,
Dott.ssa Jane Parker, Dott. Luca Brambilla

Art direction: Eticrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni

1) **On the road 1. Scontro tra auto e capriolo. Da chi ottenere il risarcimento? La Corte di Cassazione lo chiarisce in via definitiva assieme alla ripartizione di competenze tra Regione, Provincia e Comune.**

2) **On the road 2. Il Prefetto prima di sospendere la patente all'automobilista deve possedere elementi sulla sua responsabilità e deve farlo in tempi stretti rispetto alla contestazione dei fatti, pena l'annullamento della sospensione e il pagamento delle spese processuali.**

3) **Denaro pubblico. Al consigliere comunale che partecipa a commissioni in cui si trattano argomenti connessi con il mandato elettivo non spetta alcun ulteriore gettone di presenza rispetto a quello già percepito per le attività del Consiglio comunale.**

4) **Banche & Obbligazioni. Le clausole dei contratti di mutuo o di conto corrente, quando prevedono la variazione del tasso di interesse passivo, sono nulle se non sono chiare, determinate o facilmente determinabili.**

5) **Condominio & Rumori. Affinché i rumori siano definiti intollerabili non è sufficiente che superino le soglie dei decibel fissate dal legislatore. Tale limite è relativo e dipende anche da altre circostanze, come il momento della giornata in cui si producono, le abitudini della popolazione, e così via.**

1) On the road 1. Scontro tra auto e capriolo. Da chi ottenere il risarcimento ? La Corte di Cassazione lo chiarisce in via definitiva assieme alla ripartizione di competenze tra Regione, Provincia e Comune.

Un automobilista, mentre percorre una strada extraurbana nel comune di Montepulciano, investe un capriolo che sbuca improvvisamente sulla carreggiata. Dato che nell'impatto con l'animale la vettura subisce danni, l'automobilista cita in giudizio,

1) On the road 1. Scontro tra auto e capriolo. Da chi ottenere il risarcimento ? La Corte di Cassazione lo chiarisce in via definitiva assieme alla ripartizione di competenze tra Regione, Provincia e Comune.

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 10 novembre 2015, n. 22886.

"...1. ... convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Montepulciano, la Regione

davanti al Giudice di Pace di Montepulciano, sia la Provincia di Siena che la Regione Toscana per ottenere il giusto risarcimento. Il Giudice di Pace gli dà ragione e le condanna entrambe anche al pagamento degli interessi e al rimborso delle spese legali.

La sentenza viene confermata anche nel giudizio di appello, promosso dalla sola Provincia di Siena al Tribunale di Montepulciano. Il Tribunale infatti la ritiene corretta e condivisibile poiché né la Regione né la Provincia hanno segnalato al Comune di Montepulciano, ente proprietario della strada, la necessità di installare i cartelli di pericolo per il probabile attraversamento di animali selvatici, tenuto conto che nella zona vi sono due aree di ripopolamento della fauna selvatica.

La Provincia di Siena, ritenendosi estranea ai fatti, ricorre alla Corte di Cassazione, indicando quali responsabili la Regione, in quanto competente nella gestione della fauna selvatica, e il Comune, in quanto ente proprietario della strada tale da dover quindi vigilare e apporre i segnali di pericolo.

La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale e coglie l'occasione per specificare il criterio da adottare per la esatta individuazione dell'ente territoriale chiamato a rispondere dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La Corte evidenzia infatti che in caso di impatto tra un'autovettura e un animale selvatico comparso all'improvviso su una strada, priva di segnaletica verticale che indichi tale pericolo, la responsabilità spetta all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco etc., a cui siano concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna lì insediata.

Con questa decisione la Corte

Toscana e la Provincia di Siena, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà a seguito dell'impatto con un capriolo sbucato improvvisamente dal lato sinistro della strada.

Si costituì in giudizio la Provincia chiedendo il rigetto della domanda; si costituì anche la Regione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Espletata prova orale, il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la Regione e la Provincia, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 1.800, oltre interessi legali e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia e' stata appellata dalla Provincia di Siena e il Tribunale di Montepulciano, con sentenza dell'11 maggio 2012, ha respinto l'appello ed ha condannato la Provincia di Siena al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che la pronuncia del primo Giudice era da ritenere corretta e condivisibile in quanto era risultato che nessuna delle Amministrazioni convenute aveva provveduto a fare installare, sulla strada teatro del sinistro, la dovuta segnalazione di pericolo attestante il probabile attraversamento di animali selvatici, tanto più necessaria in quanto nella zona vi erano due aree di ripopolamento della fauna selvatica. L'omessa collocazione di tali segnali integrava, quindi, i caratteri del comportamento colposo della Regione e della Provincia.

Ha aggiunto il Tribunale, richiamando anche alcune sentenze di questa Corte, che in base alla Legge 11 febbraio 1992,

conferma inoltre di aver definitivamente superato il proprio precedente orientamento, costante fino al 2010, secondo il quale dei danni arrecati a persone o cose dalla fauna selvatica doveva in ogni caso rispondere la Regione, anche se aveva delegato alle Province o ad altri enti le funzioni relative al controllo e gestione della fauna stessa.

Applicando tale principio, la Corte respinge il ricorso della Provincia di Siena, poiché sulla base della normativa statale e regionale applicabile al caso in esame, era la Provincia titolare del potere di gestione e controllo delle zone di ripopolamento, cattura e protezione della fauna selvatica e, come tale, tenuta ad attivarsi affinché la dovuta segnalazione del pericolo fosse comunicata agli utenti della strada nei luoghi opportuni.

2) On the road 2. Il Prefetto prima di sospendere la patente all'automobilista deve possedere elementi sulla sua responsabilità e deve farlo in tempi stretti rispetto alla contestazione dei fatti, pena l'annullamento della sospensione e il pagamento delle spese processuali.

A un tassista che non si è fermato e non ha soccorso persone ferite in occasione di un sinistro stradale il Prefetto di Milano sospende la patente per 18 mesi sulla base del verbale della Polizia di Stato e della Questura di Milano.

n. 157, articolo 10, doveva ritenersi di competenza della Regione e della Provincia segnalare al Comune – che, nella specie, aveva la “gestione, custodia e manutenzione della strada” – la presenza di fauna selvatica in una determinata area, chiedendo che fosse collocato l'apposito segnale stradale di pericolo.

3. Contro la sentenza del Tribunale propone ricorso la Provincia di Siena, con atto affidato a cinque motivi.

Resiste ... con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, in ordine ai poteri, alle competenze ed alle conseguenti responsabilità della Provincia.

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) On the road 2. Il Prefetto prima di sospendere la patente all'automobilista deve possedere elementi sulla sua responsabilità e deve farlo in tempi stretti rispetto alla contestazione dei fatti, pena l'annullamento della sospensione e il pagamento delle spese processuali.

Ufficio del Giudice di Pace di Milano, Sezione VII Civile, 24 novembre 2015, n. 15956.

“... L'opponente con ricorso depositato in cancelleria il 28 settembre 2015 ha chiesto l'annullamento del provvedimento –

Il tassista propone ricorso al Giudice di Pace per ottenere l'annullamento della sospensione o, in alternativa, la riduzione del periodo da 18 a 12 mesi. La Prefettura si oppone al ricorso e chiede che sia respinto.

Il Giudice di Pace di Milano convoca le parti all'udienza di discussione del 20 novembre 2015 e al dibattimento si presentano l'avvocato del tassista insieme al medesimo che afferma di non essere scappato ma di essersi allontanato dal luogo dell'incidente per mettere al sicuro i propri passeggeri. Per la Prefettura non si presenta nessuno.

Il Giudice di Pace, con sentenza del 24 novembre 2015, dà ragione al tassista e annulla il provvedimento di sospensione del Prefetto affermando che:

- la sospensione provvisoria della patente va disposta solo dove vi siano elementi certi di "evidente responsabilità" e non, come in questo caso, con motivazione inidonea perché troppo generica;
- la motivazione su cui si basa la sospensione della patente deve essere contestuale al provvedimento di sospensione e deve essere ben specificata;
- il provvedimento di sospensione della patente deve essere adottato subito dopo il ritiro della patente disposto dall'agente accertatore e non viceversa, come avvenuto, invece, nel caso in esame (dove il ritiro è avvenuto dopo quasi sei mesi dai fatti contestati);
- la mancata partecipazione all'udienza di discussione da parte della Pubblica Amministrazione è un comportamento che può influire sulla decisione del Giudice in senso negativo.

Il Giudice di Pace di Milano ha quindi ritenuto che il provvedimento di sospensione della patente di

notificatogli in data 03 settembre 2015 – con il quale il Prefetto di Milano gli ha sospeso la patente di guida i seguito al rapporto redatto della Polizia di Stato – Questura di Milano in data 23/07/2015 a carico dell'anzidetto ... concernente la presunta violazione dell'art. 189/1,6,7 del CdS (Non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e all'obbligo di prestare soccorso alle persone ferite) commessa in Milano in data 22/03/2015.

Il ricorrente, a sostegno delle sue domande, ha addotto diversi motivi (genericità ed arbitrarietà del provvedimento impugnato, eccesso di potere, violazione di legge, mancanza delle esigenze cautelari necessarie per un provvedimento di sospensione della patente, nullità del provvedimento impugnato per essere stato sottoscritto del vice prefetto aggiunto Dott.ssa ... senza alcuna indicazione di una delega del Prefetto).

Il Prefetto di Milano si costituiva con una comparsa pervenuta in Cancelleria in data 09 novembre 2015 con la quale chiedeva il rigetto del ricorso perché privo di ogni fondamento in fatto e in diritto, dopo aver messo in evidenza che "... la violazione dell'art. 189 CdS integra un illecito di natura penale che comporta l'instaurazione, a carico dell'attore, di un procedimento penale dinanzi alla competente A.G. i fini dell'accertamento della relativa responsabilità. Di conseguenza, in sede civile, codesta Autorità Giudiziaria è competente esclusivamente in merito alla valutazione delle condizioni che inducano all'emissione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, senza poter entrare nel merito della contestazione, la cui competenza è

guida, non adeguatamente motivato e anteriore al ritiro disposto dall'agente-accertatore, sia da annullarsi con condanna della Prefettura al pagamento delle spese legali.

3) Denaro pubblico. Al consigliere comunale che partecipa a commissioni in cui si trattano argomenti connessi con il mandato elettivo non spetta alcun ulteriore gettone di presenza rispetto a quello già percepito per le attività del Consiglio comunale.

Il Sindaco di Barletta chiede alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Regione Puglia, di esprimere un parere sulla corretta interpretazione da darsi al Testo Unico degli Enti Locali nella parte in cui detta disposizioni per ridurre i "costi della politica".

Il Sindaco chiede, in particolare, se si debba corrispondere il gettone di presenza ai consiglieri comunali anche quando partecipano alle riunioni delle commissioni consiliari a cui appartengono, tenuto conto tali commissioni trattano argomenti propri del consiglio comunale per cui i consiglieri già percepiscono il gettone di presenza.

La Corte dei conti nel rispondere che un ulteriore compenso non è dovuto chiarisce inoltre che:

- in primo luogo la richiesta di parere del Sindaco è ammissibile poiché in quella Regione non è ancora operante il Consiglio delle autonomie locali, destinato a svolgere la funzione di filtro di queste richieste;

riservata al Tribunale in sede penale."

All'udienza di discussione del 20 novembre 2015 partecipavano il difensore del ricorrente il quale insisteva per l'accoglimento ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Denaro pubblico. Al consigliere comunale che partecipa a commissioni in cui si trattano argomenti connessi con il mandato elettivo non spetta alcun ulteriore gettone di presenza rispetto a quello già percepito per le attività del Consiglio comunale.

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, 13 novembre 2015, deliberazione n. 212.

"...Il Sindaco del comune di Barletta formula una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione dell'art. 83 d lgs 267/2000, recante disposizioni in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi.

Dopo aver richiamato il testo della disposizione in esame, il Sindaco formula il seguente quesito: "se il Comune sia tenuto a corrispondere il gettone di presenza ai consiglieri per i lavori delle commissioni consiliari a cui partecipano o non possa farlo in quanto le riunioni delle citate commissioni debbono essere tenute esclusivamente al fine di trattare provvedimenti di competenza del consiglio comunale per la presenza al quale è già previsto il gettone di presenza, scattando il divieto di cumulo di cui al citato art. 83 del D Lgs n.

- in secondo luogo la richiesta di parere è ammissibile perché la Corte dei conti è competente a rendere pareri in materia di "contabilità pubblica", la cui nozione abbraccia i principi e le norme che disciplinano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, limitatamente a questioni di carattere generale, come nel caso in esame (non potendo invece esprimersi su specifici fatti gestionali);

- con la legge finanziaria per il 2008 il legislatore è intervenuto sul Testo Unico degli Enti Locali (art 83) per limitare la cumulabilità dei compensi percepiti dagli amministratori locali quando svolgono più attività pubbliche, nello stesso ente o in enti diversi;

- oggi è quindi previsto che gli amministratori locali non ottengano più alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche "principali".

In sostanza, visto che l'art. 82 del Testo Unico stabilisce che i Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, è come se, a fini retributivi, l'art. 83 avesse ampliato l'ambito della funzione del consigliere comprendendovi anche la partecipazione ad "altre" commissioni, nelle quali si manifesta comunque la funzione principale.

Inoltre per quel che riguarda, più in generale, la misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, anche se il Legislatore ne ha bloccato l'ammontare nel 2008, ciò non toglie che i Comuni possano aumentare il compenso degli amministratori locali in base al meccanismo tabellare per scaglioni, ossia, ad esempio, nel caso di

267/2000 ss mm.ii".

Considerato in DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del comune di Barletta, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato

passaggio del comune da una classe demografica ad un'altra.

4) Banche & Obbligazioni. Le clausole dei contratti di mutuo o di conto corrente, quando prevedono la variazione del tasso di interesse passivo, sono nulle se non sono chiare, determinate o facilmente determinabili.

Una Società chiede al Tribunale di Catania di dichiarare nulle per indeterminatezza le clausole dei contratti di conto corrente sottoscritti con una Banca che riguardano la capitalizzazione degli interessi trimestrali e la determinazione degli interessi passivi poiché:

- la clausola sugli interessi attivi prevede la applicazione di un tasso aritmetico,
- la seconda, su quelli passivi, rinvia a non meglio precisati "usi di piazza" per la variabilità del tasso di interesse successivo al primo.

Il Tribunale accoglie la domanda.

Successivamente, la Corte d'Appello di Catania ribalta integralmente la sentenza di primo grado, affermando che la prima clausola è precisa e determinata, mentre l'indeterminatezza riguarda solo la clausola relativa alla variabilità futura del tasso d'interesse ma che comunque entrambe le clausole sono valide ed efficaci.

La Società ricorre per Cassazione, insistendo per la violazione degli articoli del Codice civile che regolano il saggio di interesse nelle obbligazioni.

La Corte di cassazione dà ragione alla Società e spiega che:

*attuale il Consiglio ...
per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

4) Banche & Obbligazioni. Le clausole dei contratti di mutuo o di conto corrente, quando prevedono la variazione del tasso di interesse passivo, sono nulle se non sono chiare, determinate o facilmente determinabili.

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 30 ottobre 2015, n. 22179.

"... Rilevato che il Tribunale di Catania, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, intrattenuti da ... srl con la Banca Popolare di ... e ... , ha accolto la domanda proposta dalla correntista, previa declaratoria di nullità, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., delle clausole contenute nei contratti stipulati inter partes, sia quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sia quella contenente la determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai due rapporti intrattenuti;

che l'appello della Banca è stato accolto, con sentenza non definitiva, dalla Corte d'appello di Catania, nella parte relativa alla declaratoria di nullità della clausola di determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai due rapporti intrattenuti;

che, secondo il giudice distrettuale, il motivo andava accolto in quanto la clausola in esame prevedeva un preciso e determinato tasso aritmetico da applicare, fin dal momento della stipulazione del contratto, mentre era l'ulteriore

- la motivazione della Corte d'Appello è illogica, visto che da un lato la Corte afferma che la clausola relativa alla variabilità futura del tasso d'interesse previsto dalle parti è effettivamente indeterminata, ma poi, però, conclude che non dev'essere dichiarata nulla;

- come già affermato in giurisprudenza in tema di clausole che prevedono tassi variabili, come nel mutuo, l'accordo relativo agli interessi è valido solo se ha un contenuto assolutamente univoco e contiene la specifica indicazione del tasso di interesse che sarà applicato;

- nel caso in questione la clausola incriminata fa riferimento a non meglio precisati "usi di piazza", senza puntualizzare a quali indicatori si fa riferimento e a quale piazza, con evidente genericità e conseguente nullità della clausola.

clausola, quella prevedente la variabilità futura del primo tasso, "in base agli usi di piazza", ad "impingere nella nota ed ormai consolidata valutazione di indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto";

che, sulla base di tale ragionamento, la Corte territoriale ha escluso la nullità della clausola in considerazione che avverso tale pronuncia ricorre la soccombente, in parte qua, ... srl, con ricorso affidato a due mezzi con il quale si chiede di cassare la sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284, III co, 1346 e 1418 c.c. (in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.; che la Banca resiste con controricorso.

Considerato che i mezzi di cassazione, da esaminare congiuntamente ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Condominio & Rumori. Affinchè i rumori siano definiti intollerabili non è sufficiente che superino le soglie dei decibel fissate dal legislatore. Tale limite è relativo e dipende anche da altre circostanze, come il momento della giornata in cui si producono, le abitudini della popolazione, e così via.

Davanti al Giudice di pace di Massa Marittima, un uomo lamenta di sentire i rumori derivanti dalla centrifuga della lavatrice del condomino abitante sopra di lui, anche durante la notte. Chiede, pertanto, che i rumori siano fatti

5) Condominio & Rumori. Affinchè i rumori siano definiti intollerabili non è sufficiente che superino le soglie dei decibel fissate dal legislatore. Tale limite è relativo e dipende anche da altre circostanze, come il momento della giornata in cui si producono, le abitudini della popolazione, e così via.

Corte di Cassazione, Sezione II, 29 ottobre 2015, n. 22105.

"...Con processo verbale del 23-7-2001, ritualmente notificato, ..., autorizzato a stare in giudizio personalmente dal Giudice di Pace

cessare, o, comunque, che siano riportati alla normale tollerabilità.

La domanda viene respinta e l'uomo propone appello, ma anche il Tribunale rigetta la sua domanda, e così si rivolge alla Corte di cassazione.

La Suprema Corte respinge a sua volta il ricorso e chiarisce che:

- il limite di tollerabilità delle immissioni (suoni, fumi, etc.) non è assoluto, ma relativo, e deve essere determinato con riferimento al caso concreto: si deve tenere conto dello stato dei luoghi, delle abitudini della popolazione, e così via;

- nel 1991 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha fissato le modalità di rilevamento dei rumori ed i relativi limiti di tollerabilità, stabilendo come misura da non superare per le zone industriali i 3 decibel (db) di differenza rispetto al rumore ambientale nelle ore notturne, e i 5 db di differenza nelle ore diurne; il decreto del 1991 può essere applicato anche ai rapporti tra privati proprietari di fondi vicini;

- nel caso in esame, la consulenza tecnica espletata davanti al Giudice di pace ha rilevato che i rumori della lavatrice, quando è piena e durante la centrifuga, superano i 3,5 di giorno ed i 4,5 decibel di notte, andando, quindi, oltre la normale tollerabilità delle immissioni rumorose;

- d'altro canto, però, l'uomo non ha dimostrato né la frequenza particolarmente intensa dei lavaggi effettuati dal vicino, né che gli stessi si concentrano nell'orario notturno, di conseguenza, il Giudice ha ritenuto che un rumore superiore di 3,5 al rumore di fondo, prolungato per 5-10 minuti al giorno, in orari non destinati al riposo, è normalmente tollerabile.

di Massa Marittima, lamentava la sussistenza, anche nelle ore destinate al riposo, di rumori provenienti dall'abitazione di ..., e in particolar modo dalla sua lavatrice, posizionata in una stanza situata al piano superiore rispetto al proprio ed in corrispondenza della camera da letto. Egli chiedeva, pertanto, che tali rumori fossero fatti cessare o quanto meno ricondotti entro la soglia di tollerabilità, nonchè la condanna del convenuto al risarcimento del danno biologico e morale subito da lui e dai suoi familiari.

Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e chiedeva la condanna dell'attore ex articolo 96 c.p.c..

Successivamente, il ... si muniva di difesa tecnica, costituendosi mediante un difensore.

Nel corso dell'istruttoria, l'attore veniva dichiarato decaduto dalle prove orali richieste; venivano, quindi, sentiti i testi del convenuto ed espletata consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere lo stato dei luoghi e a misurare le immissioni rumorose.

Con sentenza n. 234 del 2002 il Giudice di Pace rigettava sia la domanda attrice che la domanda riconvenzionale.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il

Con sentenza in data 15-1-2009 il Tribunale di Grosseto rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ..., sulla base di due motivi.

... non ha svolto attività difensive.

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c. .

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.